



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Le novità in materia IVA nella legge europea 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017 la legge n. 167 del 20.11.2017 contenente una serie di disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Tra le varie disposizioni introdotte, tre interventi in materia IVA. In materia IVA, viene definito un **rimborso forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia pari al 0,15% per ogni anno di garanzia**. A tal proposito ricordiamo che la garanzia è dovuta nel caso di rimborsi superiori a 30.000 euro alla ricorrenza di specifiche condizioni di rischio individuate dal legislatore: *i)* esercizio dell'attività da meno di due anni, con esclusione di start-up innovative; *ii)* contribuenti a cui sono stati notificati avvisi di accertamento e di rettifica nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso (gli importi contestati devono superare alcune soglie di rilevanza); *iii)* contribuenti che hanno presentato la dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; *iv)* richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell'attività. Con riferimento ai **termini di rimborso dell'IVA**, viene introdotta una specifica disposizione che **conferma il termine di due anni per la presentazione della domanda di rimborso**. Tale termine decorre dalla data di versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. In caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o prestazioni di servizi accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dalla restituzione all'acquirente o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Infine, secondo quanto previsto dalla legge Europea 2017, **vengono considerate cessione all'esportazione non imponibili le cessioni effettuate** (entro 180 giorni dalla consegna) **nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritte nell'apposito elenco** previsto dall'articolo 26 legge n. 125/2014 in attuazione di finalità umanitarie.

Premessa

Con la legge europea 2017 (legge n. 167 del 20.11.2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017) **sono state introdotte alcune nuove disposizioni in materia IVA** volte a garantire un maggior grado di tutela e trasparenza nei rimborsi nonché estendere il **regime di non**



imponibilità ad alcune particolari tipologie di operazioni. Nel dettaglio:

- viene prevista la definizione di un **termine specifico per la presentazione delle istanze di rimborso** da parte dei contribuenti (in precedenza si applicava l'articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92);
- viene definito un **rimborso dei costi di garanzia sostenuti dal contribuente** (qualora sia richiesto ai fini della concessione del rimborso);
- viene disciplinata la **non imponibilità di alcune tipologie di cessione all'esportazione** effettuate nei confronti di PA e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritte nell'elenco della legge n. 125/2014.

Osserva

Le nuove disposizioni **troveranno applicazione a decorrere dal 01.01.2018**. La **disciplina del rimborso forfetario della garanzia**, in particolare, **si applicherà decoprrere dalle richieste di rimborso effettuate con il modello IVA 2018 e relative al primo trimestre 2018**.

Novità in materia IVA

Di seguito illustriamo le principali **novità in materia IVA** previste dagli articoli da 7 a 9 della legge Europea 2017.

Termini rimborso IVA

Con riferimento ai **termini di rimborso**, l'articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che la domanda di restituzione delle imposte non dovute non può essere presentata **dopo due anni dal pagamento**, ovvero se posteriore, dal **giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione**.

Tale termine rileva anche ai fini della proposizione del ricorso avverso il rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi (se la domanda non viene presentata entro i termini, di fatto, non è possibile proporre ricorso avverso al rifiuto espresso / tacito).

Con il nuovo articolo 30-ter del DPR n. 633/72 viene prevista una **specifico disposizione in materia di rimborso IVA non dovuta**. Confermando il termine fino ad oggi utilizzato, il nuovo articolo 30 ter stabilisce che la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta va presentata a pena di decadenza **entro il termine di due anni dalla data di versamento dell'imposta, oppure dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la**



restituzione.

Viene specificato che, **in caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni / prestazione di servizi**, accertata in via definitiva dell'amministrazione finanziaria, **la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o dal prestatore entro il termine di due anni dalla restituzione all'acquirente o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.**

DOMANDA DI RIMBORSO – TERMINE

Entro due anni...	Dalla data di versamento dell'imposta.
	Se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
	Dalla restituzione all'acquirente / committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa in caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni / prestazioni di servizi accertata in via definitiva.

Rimborso costi garanzia

Viene previsto a favore del contribuente il rimborso forfetario delle spese di garanzia sostenute a fronte di una richiesta di rimborso IVA. Viene disciplinato, in particolare, un **rimborso pari allo 0,15% dell'importo annuale della garanzia**. Il rimborso forfetario viene effettuato **alla scadenza del termine per l'avviso di accertamento o rettifica o**, nel caso di emissione dell'avviso, **al momento in cui viene definitivamente accertata la spettanza del rimborso del credito IVA.**

Ricordiamo che la stessa garanzia viene richiesta, ai sensi dell'articolo 38 bis del DPR n. 633/72 **per il rimborso di importi superiori a 30.000 euro a contribuenti che versano in una delle seguenti condizioni di rischio:**

1. esercizio di attività di impresa da meno di **due anni** (escluse Start-Up innovative);
2. notifica nei due **anni precedenti alla richiesta di avvisi di accertamento o di rettifica con una differenza tra importi accertati e dovuti** (o crediti dichiarati) **superiore alle seguenti soglie:**

DIFFERENZA TRA ACCERTATO E DOVUTO



I	10% degli importi dichiarati se questi non superano i 150.000 euro.
II	5% degli importi dichiarati se questi superano la predetta soglia ma non superano 1.500.000 euro.
III	1% degli importi dichiarati, o comunque 150.000 euro nel caso di superamento della soglia di 1.500.000 euro.

3. presentazione della dichiarazione a rimborso **priva del visto di conformità** o della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**;
4. richiesta di rimborso a seguito di **cessazione dell'attività**.

**Esportazioni con
finalità
umanitarie**

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge Europea 2017, viene introdotta la nuova lettera b-bis) nel comma 1 dell'articolo 8 DPR n. 633/72. Per effetto di tale novità, **possono essere considerate cessioni all'esportazione non imponibili anche le operazioni con trasporto / spedizione fuori dall'UE entro 180 giorni dalla consegna** effettuate nei confronti delle PA e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritte nell'apposito elenco previsto dall'articolo 26, comma 3, legge n. 125/2014. Di conseguenza viene abrogato l'art. 26, comma 5, Legge n. 125/2014 che qualificava non imponibili ex art. 8-bis, DPR n. 633/72, **le cessioni di beni / prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dall'UE in attuazione di finalità umanitarie.**

SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

I	Le organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario.
II	Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017 statutariamente finalizzati alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.
III	Le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedono come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo.
IV	Le organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengono con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborano con



soggetti provvisti dei requisiti di cui all'art. 26 e attivi nei Paesi coinvolti.

V

Le imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, fondazioni, organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91 e le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000, qualora i loro statuti prevedono la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

VI

Le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno 4 anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Nel caso in cui il trasporto / spedizione fuori dall'UE non avvenga nei suddetti termini, **in capo al cedente è applicabile la sanzione dal 50% al 100% dell'IVA** (la sanzione non è applicabile se, nei 30 giorni successivi, è effettuato, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta).

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è costituita dalla documentazione doganale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti